

poichè non è un aumento che desideriamo. Però nella relazione, come ragioni di questa riduzione, sono stati adottati quattro motivi.

1° perchè la legge 11 luglio 1889 ha ridotto d'un terzo la tassa di fabbricazione e di due terzi quella di vendita e quindi diminui di altrettanto la misura delle restituzioni.

2° perchè fu dalla stessa legge soppresso lo aumento del 10 per cento che si faceva a titolo di dispersione sull'alcool impiegato nei liquori e nei vini conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza.

3° per le nuove disposizioni riguardanti la determinazione del grado alcoolico dei vini agli effetti della restituzione di tassa all'esportazione.

4° per la presumibile minore esportazione di vino a causa dello scarso raccolto e del rincaro dei prezzi.

Ora noi accettiamo perfettamente tre di questi motivi; ma siccome non è perfettamente esatto che il decreto 8 novembre 1889 abbia definitivamente modificato le disposizioni relative alla restituzione della tassa sugli spiriti, io prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze e l'onorevole relatore di voler dichiarare che la votazione di questo capitolo non pregiudica in nulla la discussione che fra qualche giorno verremo a fare circa il decreto 8 novembre 1889. È evidente che il detto decreto che dovrà convertirsi in legge potrà essere modificato.

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Frola, relatore. L'onorevole Sciacca della Scala desidera essere persuaso che la votazione di questo capitolo non pregiudichi quanto sarà in seguito votato dalla Camera.

Per quanto concerne la Giunta generale del bilancio la risposta è facile.

Qui si tratta di previsione; quindi quando pure sia votato questo capitolo, non può venirne pregiudizio a quanto si discuterà e si voterà in seguito.

Ma aggiungo di più in quanto ai motivi che determinarono questo stanziamento: che la Giunta generale del bilancio non si è limitata solamente ai quattro criteri, da lui giustamente accennati, ma volle pure avere altri elementi più certi e più precisi.

Il Governo come risulta dalla relazione ebbe ad avvertire che non si potevano dare maggiori schiarimenti, giacchè mancava il modo ora di fare un'analisi minuta, precisa della spesa del capitolo nelle condizioni presenti.

Quindi per le fatte dichiarazioni, e per queste,

credo che l'onorevole Sciacca della Scala sarà soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. Io mi associo interamente alle spiegazioni date dall'onorevole relatore, che credo esaurienti.

Presidente. Non essendovi obiezioni, rimane approvato il capitolo 104 con lo stanziamento di lire 2,900,000.

Dogane. — Capitolo 105. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 3,818,448.79.

Capitolo 106. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 120,000.

Capitolo 107. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero, ed in località disagiate, lire 130,000.

Capitolo 108. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 130,000.

Capitolo 109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 110. Tasse postali pei versamenti, trasporti di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 111. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane, istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (Serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia, e da quelli dell'amministrazione centrale, lire 42,000.

Capitolo 112. Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche o a giornali italiani e forestieri, lire 8,000.

Capitolo 113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (*Spesa d'ordine*), lire 1,400,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 114. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (*Spesa obbligatoria*), lire 10,300,000.

Capitolo 115. Stipendio al personale per la ri-